

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della II Commissione permanente

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO, AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI, SETTORE PRIMARIO

(Seduta del 21 luglio 2020)

Relatore di maggioranza: GIANLUCA BUSILACCHI

Relatore di minoranza: PIERGIORGIO FABBRI

sulla proposta di legge n. 307

a iniziativa dei Consiglieri Fabbri, Maggi, Giorgini, Busilacchi, Traversini,
Celani, Urbinati, Talè, Rapa, Malaigia

presentata in data 27 settembre 2019

UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA “BLOCKCHAIN” PER LA CERTIFICAZIONE
DEI PUBBLICI REGISTRI, LA TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI TIPICI,
E L’INCENTIVAZIONE DI COMPORTAMENTI VIRTUOSI

Nuova titolazione:

UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA FONDATA SUL SISTEMA DI
“REGISTRO DISTRIBUITO” – DTL “DISTRIBUTED LEDGER TECNOLOGY” –
PER LA CERTIFICAZIONE DEI PUBBLICI REGISTRI, LA TRACCIABILITÀ DEI
PRODOTTI TIPICI E L’INCENTIVAZIONE DI COMPORTAMENTI VIRTUOSI

Testo proposto**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione promuove l'utilizzo di una piattaforma informatica multifunzionale basata sulla tecnologia "Blockchain" che istituisce un registro pubblico aperto, condiviso, trasparente, sicuro ed immutabile, in grado di garantire la sicurezza ed il controllo dei dati contenuti. La tecnologia su cui è realizzata la piattaforma è basata su un linguaggio crittografico non cancellabile.

Art. 2
(Caratteristiche della piattaforma)

1. La Giunta regionale, anche avvalendosi di esperti in materia, previo parere della competente commissione assembleare, redige entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, uno studio che definisce le caratteristiche della piattaforma Blockchain necessarie all'applicazione di questa legge, definendo la necessità di sviluppare una piattaforma regionale o di utilizzare una piattaforma già esistente. Lo studio individua in particolare:

- a) i requisiti e i livelli di performance tecnica, sicurezza, affidabilità e visibilità posseduti dalla piattaforma informatica multifunzionale da utilizzare;
- b) i presupposti tecnici delle modalità di localizzazione, raccolta e distribuzione delle informazioni;
- c) gli standard dei contenuti informativi condivisi nella piattaforma;
- d) le modalità di accesso e fruizione alla piattaforma;
- e) l'interfaccia e l'eventuale interconnessione tra la piattaforma e i sistemi attualmente esistenti;
- f) i sistemi di gestione dei dati, i prodotti tipici e i comportamenti virtuosi di cui al comma 1 dell'articolo 3.

2. L'adesione e l'accesso alla piattaforma informatica multifunzionale sono liberi e gratuiti e avvengono su base volontaria.

Art. 3
(Settori di applicazione della piattaforma)

1. Nell'ambito dei possibili utilizzi della piattaforma, la Regione sostiene in particolare l'applicazione del servizio:

- a) ai sistemi di acquisizione, registrazione, verifica, conservazione, elaborazione e gestione dei dati

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione promuove l'utilizzo di una piattaforma informatica multifunzionale basata sulla tecnologia "Blockchain" **e, più in generale, sulla tecnologia DTL "Distributed Ledger Tecnology"** che istituisce un registro pubblico aperto, condiviso, trasparente, sicuro ed immutabile, in grado di garantire la sicurezza ed il controllo dei dati contenuti. La tecnologia su cui è realizzata la piattaforma è basata su un linguaggio crittografico non cancellabile.

Art. 2
(Caratteristiche della piattaforma)

1. La Giunta regionale, anche avvalendosi di esperti in materia, previo parere della competente commissione assembleare, redige entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, uno studio che definisce le caratteristiche della piattaforma Blockchain **di cui all'articolo 1** necessarie all'applicazione di questa legge, definendo la necessità di sviluppare una piattaforma regionale o di utilizzare una piattaforma già esistente. Lo studio individua in particolare:

- a) *identica*
- b) *identica*
- c) *identica*
- d) *identica*
- e) *identica*
- f) *identica*

2. *Identico*

Art. 3
(Settori di applicazione della piattaforma)

Identico

utilizzati nei seguenti settori: fondi nazionali ed europei, erogazione di finanziamenti tramite l'emanazione di bandi, espletamento di concorsi pubblici, gestione rifiuti, turismo, trasporto pubblico e privato, sistema sanitario;

- b) ai prodotti tipici regionali, anche agroalimentari con particolare attenzione a quelli certificati, al fine di favorire l'accesso alle informazioni in ordine all'origine, alla natura, alla composizione e alla qualità del prodotto, nonché di valorizzare le produzioni locali, attraverso l'intera filiera produttiva;
- c) all'incentivazione di comportamenti virtuosi, adottati anche da parte dei cittadini, che una volta certificati, siano oggetto di premialità da parte della Regione; in particolare saranno incentivati comportamenti virtuosi sull'utilizzo del trasporto pubblico, sulla gestione dei rifiuti urbani e speciali, sulla realizzazione dei principi dell'economia circolare, su pratiche eco-compatibili.

Art. 4
(Contributi)

1. La Regione promuove l'utilizzo della piattaforma attraverso l'erogazione, ai soggetti utilizzatori rientranti nell'ambito dei prodotti tipici regionali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, di contributi finalizzati ad acquisire la dotazione, anche tecnica, necessaria a far parte del sistema. Con apposito regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dall'adozione di questa legge, la Giunta, previo parere della competente Commissione assembleare, stabilisce, in particolare:

- a) la dotazione tecnica ammessa al contributo;
- b) l'entità del contributo;
- c) i criteri, le procedure e i limiti per l'assegnazione e l'erogazione;
- d) gli eventuali casi di decadenza e revoca.

2. Il regolamento individua anche gli specifici comportamenti virtuosi, le rispettive misure premiali con relativa quantificazione e le modalità di verifica del sistema di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3.

3. Il contributo erogato è cumulabile con altre tipologie di contributo previste da norme comunitarie, statali e regionali, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.

Art. 5
(Attività di promozione)

1. La Regione favorisce la conoscenza della piattaforma informatica multifunzionale, nonché la

Art. 4
(Contributi)

1. La Regione ~~promuove~~ **può promuovere** l'utilizzo della piattaforma attraverso l'erogazione, ai soggetti utilizzatori rientranti nell'ambito dei prodotti tipici regionali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, di contributi finalizzati ad acquisire la dotazione, anche tecnica, necessaria a far parte del sistema. **A tal fine**, con apposito ~~regolamento~~ **atto** da emanarsi entro centottanta giorni dall'adozione di questa legge, la Giunta, previo parere della competente Commissione assembleare, stabilisce, in particolare:

- a) *identica*
- b) *identica*
- c) *identica*

d) *identica*

2. Il ~~regolamento~~ **provvedimento di cui al comma 1** individua anche gli specifici comportamenti virtuosi, le rispettive misure premiali con relativa quantificazione e le modalità di verifica del sistema di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3.

3. *Identico*

Art. 5
(Attività di promozione)

Identico

partecipazione alla stessa e il suo utilizzo attraverso specifiche attività di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolte alle istituzioni, alle associazioni di categoria ed ai singoli cittadini.

Art. 6
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale trasmette annualmente alla competente Commissione assembleare, un report contenente lo stato di attuazione di questa legge, specificando i settori di applicazione ed i contributi o premialità erogati, analizzando le difficoltà riscontrate e l'efficacia delle azioni intraprese o realizzate.

Art. 7
(Norma finanziaria)

1. Per gli interventi previsti da questa legge è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 50.000,00. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante incremento dello stanziamento della Missione 16, Programma 01, e contestuale riduzione degli stanziamenti della Missione 01, Programma 08, per euro 30.000,00 e Missione 20, Programma 01, per euro 20.000,00.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art. 6
(Clausola valutativa)

Identico

Art. 7
(Norma finanziaria)

1. Alle spese derivanti dall'attuazione di questa legge, quantificate in euro 30.000,00 per l'anno 2020 si provvede mediante incremento dello stanziamento iscritto nella Missione 16, Programma 01, e contestuale riduzione degli stanziamenti iscritti nelle missioni e programmi di seguito specificati:

- a) per euro 10.000,00 nella Missione 07, Programma 01, capitolo 2070110020, nella voce autorizzata nella Tabella C della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche. Legge di stabilità 2020) e successive modifiche ed integrazioni, "Contributo straordinario al Comune di Ascoli Piceno per la realizzazione della manifestazione di grande rilevanza storica, culturale e turistica "La Quintana di Ascoli";
- b) per euro 20.000,00 nella Missione 10, Programma 02, capitolo 2100210129, nella voce autorizzata nella Tabella C della l.r. 41/2019 e successive modifiche ed integrazioni, "Contributo straordinario al Comune di Ussita per sperimentazione potenziamento TPL per comprensorio sciistico".

2. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con legge di bilancio.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico necessarie ai fini della gestione.